



Circolare Mensile n. 1 di gennaio 2019

GENNAIO 2019: NOVITÀ 2

1	Trasmissione telematica dei corrispettivi - Regime opzionale - Operazioni tramite distributori automatici - Chiarimenti.....	2
2	Appalti pubblici - Fatture elettroniche conformi allo <i>standard</i> europeo - Obbligo di ricezione da parte delle stazioni appaltanti	4
3	Autotrasportatori - Modifica alla misura delle deduzioni forfettarie per spese non documentate	5
4	“Nuova Sabatini” - Riapertura dei termini per la presentazione delle domande	5
5	<i>Voucher</i> digitalizzazione - Controllo delle autocertificazioni rese	6
6	Lavoro dipendente prestato all'estero - Approvazione delle retribuzioni convenzionali per il 2019 ...	7
7	Rimborsi spese di parcheggio per trasferte dei dipendenti fuori dal Comune sede di lavoro - Trattamento fiscale.....	8
8	Erogazioni per il <i>welfare</i> aziendale - Non concorrenza al reddito di lavoro dipendente - Requisito della destinazione a categorie di dipendenti	9
9	Premi ai dipendenti - Individuazione dell'esercizio di competenza	10
10	Cessioni di partecipazioni in valuta - Determinazione della plusvalenza.....	11
11	Importazione di beni detenuti in noleggjo - Diritto alla detrazione dell'IVA	11
12	Credito d'imposta per i distributori di carburante - Utilizzo in compensazione nel modello F24 - Istituzione del codice tributo	12
13	Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 - Utilizzo in compensazione nel modello F24 - Istituzione del codice tributo	12
14	Fondazioni bancarie - Promozione del <i>welfare</i> di comunità - Concessione di un credito d'imposta	13
15	Prelievo erariale unico (PREU) sulle “ <i>new slot</i> ” - Ulteriore incremento	14
16	Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al primo semestre 2019.....	14

1	<p>TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - REGIME OPZIONALE - OPERAZIONI TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CHIARIMENTI</p> <p>Con le risposte a interpello 22.1.2019 n. 9 e 29.1.2019 n. 14 e alla richiesta di consulenza giuridica 24.1.2019 n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi dei commercianti al minuto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si avvalgono del regime opzionale di invio dei dati dei corrispettivi di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015; • effettuano operazioni mediante distributori automatici e che, pertanto, sono obbligati all'invio dei dati dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 co. 2 del medesimo DLgs. 127/2015.
1.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>L'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 prevede che i commercianti al minuto possano optare per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate, in sostituzione degli obblighi di certificazione fiscale e di registrazione dei corrispettivi.</p> <p>La memorizzazione e l'invio dei dati costituiscono, invece, un obbligo per i gestori di distributori automatici.</p> <p>Le modalità di invio dei dati sono state definite con i provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017 e 30.3.2017 n. 61936.</p> <p>Imprese della grande distribuzione</p> <p>Si ricorda che, dall'1.1.2019, le imprese della grande distribuzione non possono più avvalersi dell'opzione per la trasmissione dei dati dei corrispettivi di cui all'art. 1 co. 429 e ss. della L. 311/2004. Pertanto, qualora le stesse non intendano assolvere gli obblighi di certificazione e di registrazione dei corrispettivi nei modi tradizionali (emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale e annotazione sul registro dei corrispettivi), devono esercitare l'opzione di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.</p> <p>Regime obbligatorio</p> <p>Ai sensi dell'art. 17 del DL 119/2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi diventeranno obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'1.7.2019, per i commercianti al minuto con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro; • dall'1.1.2020, per la generalità dei commercianti al minuto.
1.2	<p>SOGGETTI CHE OPERANO CON PIÙ PUNTI VENDITA</p> <p>È stato chiarito che i soggetti IVA che effettuano, per obbligo o per opzione, la trasmissione telematica dei corrispettivi, e che operano mediante una molteplicità di punti vendita, possono effettuare l'invio mediante un Server di consolidamento (c.d. Server-RT) che raccoglie i dati di ciascun punto vendita dotato di più di tre punti cassa. Tuttavia, non è ammesso l'utilizzo di un Server-RT unico e centralizzato (risposta interpello n. 9/2019).</p>
1.3	<p>INVIO DEI DATI CON CADENZA GIORNALIERA</p> <p>È stato precisato che l'invio telematico dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 127/2015, deve avvenire con cadenza giornaliera. Non è ammessa, dunque, una periodicità di invio diversa, neanche nell'ipotesi in cui il soggetto passivo, anteriormente alla trasmissione, abbia reso i dati immodificabili ricorrendo alla conservazione elettronica degli stessi.</p> <p>In caso di invio tardivo, inoltre, si applicano le sanzioni di cui all'art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015, non potendo considerarsi la violazione di natura meramente formale. Infatti, poiché l'invio tardivo dei dati ostacola l'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate, non si applica l'esimente di cui all'art. 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97 (risposta interpello n. 9/2019).</p>
1.4	<p>PASSAGGIO AL REGIME OPZIONALE DI INVIO DEI CORRISPETTIVI</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Per i commercianti al minuto che transitano dal regime di certificazione delle operazioni mediante misuratori fiscali al regime opzionale di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 14/2019, ha riconosciuto la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedere alla “defiscalizzazione” dei registratori di cassa collegati al Server-RT collocato presso ciascun punto vendita nel rispetto dei tempi tecnici necessari per l'intervento dei soggetti incaricati (in caso di opzione efficace dal 2019 è stato riconosciuto che il processo può terminare entro la prima liquidazione IVA periodica, ossia entro il 16.2.2019); • emettere il documento commerciale di cui al DM 7.12.2016 anche utilizzando i registratori di cassa già in uso, e le relative stampanti fiscali, fino a loro esaurimento, così che sul documento stesso venga riportato il logotipo fiscale “MF”; ciò, tuttavia, a condizione che nel documento siano riportati tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 2 del DM 7.12.2016 e che sia chiaramente indicato che esso non è valido ai fini fiscali (salvo che sia l'acquirente a richiedere l'emissione di un documento valido anche a tali fini).
<p>1.5</p>	<p>OPERAZIONI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI</p> <p>La definizione di “distributore automatico”, ai fini dell'obbligo di cui all'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, è stata fornita con il provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 61936 e ulteriormente chiarita dalla prassi amministrativa (ris. Agenzia delle Entrate 21.12.2016 n. 116).</p> <p>Consegna dei beni tramite operatori</p> <p>Con la risposta a interpello n. 9/2019, è stato precisato che devono considerarsi “distributori automatici” anche gli apparecchi che consentono di perfezionare l'ordine e di effettuare il pagamento dei beni con mezzi “automatici”, anche se la consegna materiale dei beni, pur realizzandosi contestualmente alla transazione e nello stesso luogo in cui è collocato l'apparecchio, avviene per il tramite di un operatore.</p> <p>Anche le cessioni di beni effettuate mediante tali apparecchi, dunque, sono soggette all'obbligo di cui all'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015. In particolare, viene escluso che esse possano qualificarsi come “vendite a distanza”, posto che queste ultime operazioni si caratterizzano per il fatto che la consegna dei beni avviene successivamente (e non contestualmente) all'ordine dei beni, e generalmente presso il domicilio del cessionario.</p> <p>Operazioni gratuite</p> <p>Con la risposta alla richiesta di consulenza giuridica n. 3/2019, è stato chiarito che le operazioni effettuate a titolo gratuito, anche se mediante distributori automatici, non sono soggette all'obbligo di memorizzazione e invio dei dati di cui all'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, per cui i relativi gestori sono esonerati anche dagli obblighi di accreditamento e di censimento dei dispositivi.</p> <p>Operazioni tramite card o chiavette ricaricabili</p> <p>Sono escluse dall'obbligo in argomento anche le operazioni effettuate tramite distributori automatici privi di sistemi di pagamento e funzionanti mediante <i>card</i> o chiavette che vengono acquistate o ricaricate presso esercizi commerciali presenti nel territorio in cui sono collocati gli apparecchi.</p> <p>In tal caso, infatti, il momento impositivo si verifica all'atto della cessione della <i>card</i>/chiavetta o all'atto della ricarica, con la conseguenza che gli obblighi di documentazione dell'operazione ricadono sull'esercente.</p> <p>Tuttavia, se le <i>card</i> o chiavette consentono l'acquisto, in tempi diversi, di beni o servizi soggetti ad aliquote IVA differenti, deve applicarsi la disciplina prevista per i c.d. “buoni multiuso”.</p> <p>Poiché, in tal caso, il momento impositivo coincide con la consegna del bene o con il pagamento del servizio usufruito, è soltanto in tale momento che sorgono gli obblighi di</p>

segue	<p>documentazione, con la conseguenza che gli stessi, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, devono essere assolti mediante la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Distributori gestiti da Pubbliche amministrazioni</p> <p>L'obbligo disposto dall'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015 si applica anche alle Pubbliche amministrazioni che gestiscono distributori automatici, ferma restando, per tali soggetti, la facoltà di adempiere i relativi oneri di accreditamento, censimento dei dispositivi, memorizzazione e invio dei corrispettivi secondo le modalità e i termini definiti nelle Convenzioni di cooperazione informatica eventualmente sottoscritte con l'Agenzia delle Entrate.</p>
2	<p>APPALTI PUBBLICI - FATTURE ELETTRONICHE CONFORMI ALLO STANDARD EUROPEO - OBBLIGO DI RICEZIONE DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI</p>
	<p>Con il DLgs. 27.12.2018 n. 148, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 17.1.2019 n. 14, è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva comunitaria 16.4.2014 n. 55.</p> <p>Il DLgs. 148/2018 introduce l'obbligo, per le amministrazioni e gli enti che operano in veste di stazioni appaltanti, di ricevere ed elaborare fatture elettroniche emesse nel rispetto dello <i>standard</i> approvato dagli Stati membri.</p> <p>Le nuove disposizioni sono finalizzate a rendere maggiormente uniformi le regole di fatturazione negli appalti pubblici in ambito europeo, in modo da ridurre i costi di partecipazione per gli operatori economici.</p>
2.1	<p>STANDARD EUROPEO DI FATTURA ELETTRONICA</p> <p>Lo <i>standard</i> europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il cui riferimento è stato pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea</i> 17.10.2017 n. 266, è un modello semantico che definisce il contenuto essenziale di una fattura elettronica, allo scopo di garantire l'interoperabilità tra sistemi di fatturazione differenti in ambito europeo.</p> <p>La rappresentazione dei dati, sempre nel rispetto del modello <i>standard</i>, può avvenire secondo due formati differenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Cross Industry Invoice XML</i>; • <i>Universal Business Language</i>. <p>Con il DLgs. 148/2018, dunque, viene stabilito che i soggetti che operano in veste di stazioni appaltanti devono essere in grado di elaborare non soltanto le fatture in formato "Fattura PA", ma anche quelle predisposte nel rispetto dei formati "europei".</p>
2.2	<p>SOGGETTI OBBLIGATI</p> <p>L'obbligo di ricevere fatture elettroniche conformi allo <i>standard</i> europeo riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'art. 1 co. 1 del DLgs. 50/2016, come definiti dall'art. 3 del medesimo decreto (es. Amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, ecc.); • le amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/2009.
2.3	<p>AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE</p> <p>La disciplina dettata dal DLgs. 148/2018 riguarda le fatture ricevute nell'esecuzione di contratti pubblici di cui al DLgs. 50/2016 e al DLgs. 208/2011.</p> <p>Restano escluse, tuttavia, le fatture ricevute nell'ambito di contratti disciplinati da quest'ultimo decreto (settori della difesa e sicurezza), qualora la relativa aggiudicazione ed esecuzione siano dichiarate segrete o siano soggette a speciali misure di sicurezza.</p>
2.4	<p>DECORRENZA</p> <p>Il DLgs. 148/2018 è entrato in vigore l'1.2.2019. Tuttavia, l'applicazione del nuovo obbligo è prevista con decorrenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 18.4.2019, per la generalità delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori; • dal 18.4.2020, per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali (ossia per le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali).
2.5	<p>ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA</p> <p>Anche le fatture elettroniche emesse nei formati "europei" saranno veicolate mediante il Sistema di Interscambio. Inoltre, le regole tecniche di gestione di tali fatture integreranno</p>

segue	<p>no la disciplina tecnica già prevista dal DM 55/2013 per la gestione delle “Fatture PA”. Le relative modalità applicative verranno individuate con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Aggiornamento del Sistema di Interscambio</p> <p>Il Sistema di Interscambio dovrà essere arricchito con una nuova funzione di “traduzione”, poiché le fatture “europee”, pur presentando un contenuto informativo equivalente a quello delle “Fatture PA”, sono rappresentate in formati differenti.</p> <p>Istituzione di un tavolo tecnico</p> <p>Ai fini dell’aggiornamento delle regole tecniche sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, nonché ai fini della valutazione dell’impatto della nuova disciplina sugli operatori economici, viene prevista l’istituzione di un tavolo tecnico permanente presso l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID).</p>
3	<p>AUTOTRASPORTATORI - MODIFICA ALLA MISURA DELLE DEDUZIONI FORFETTARIE PER SPESE NON DOCUMENTATE</p>
	<p>Con il comunicato stampa 14.1.2019 n. 7, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha reso note le nuove misure, per il periodo d’imposta 2017, delle deduzioni forfettarie previste dall’art. 66 co. 5 del TUIR a favore degli autotrasportatori di merci per conto di terzi. La misura è stata incrementata a seguito di un aumento delle risorse disponibili.</p>
3.1	<p>NUOVE MISURE</p> <p>Con riferimento al periodo d’imposta 2017 (modello REDDITI 2018), con il precedente comunicato 16.7.2018, la deduzione forfettaria per le spese non documentate era stata stabilita nella misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38,00 euro (rispetto ai 51,00 euro per il periodo d’imposta 2016), per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa; • 13,30 euro (rispetto ai 17,85 euro per il periodo d’imposta 2016), per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale). <p>Con il nuovo comunicato, gli importi delle deduzioni forfettarie in esame vengono invece stabiliti, per il periodo d’imposta 2017 (modello REDDITI 2018), nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 51,00 euro, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa; • 17,85 euro, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale). <p>La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.</p>
3.2	<p>PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA “A FAVORE”</p> <p>L’Agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa 14.1.2019 n. 3, ricorda che le deduzioni forfettarie per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore ai sensi dell’art. 66 co. 5 del TUIR devono essere riportate nei quadri RF (contabilità ordinaria) e RG (contabilità semplificata) dei modelli REDDITI 2018 PF e SP, utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel rigo RF55, i codici 43 e 44; • nel rigo RG22, i codici 16 e 17. <p>I suddetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e a quella per i trasporti oltre tale ambito.</p> <p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono fruire delle nuove misure presentando una dichiarazione integrativa a favore, al fine di evidenziare un minor debito o un maggior credito derivante dall’aumento delle deduzioni forfettarie.</p>
4	<p>“NUOVA SABATINI” - RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE</p>

	DELLE DOMANDE
<i>segue</i>	<p>Con i decreti 28.1.2019 n. 1337 e 1338, il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la riapertura dei termini di presentazione delle domande per la c.d. “Nuova Sabatini” (art. 2 co. 4 del DL 21.6.2013 n. 69 e successive modificazioni); • l'accoglimento di alcune prenotazioni in precedenza non soddisfatte per insufficienza delle risorse disponibili. <p>L'art. 1 co. 200 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), infatti, ha stanziato nuove risorse finanziarie per complessivi 480 milioni di euro, per gli anni 2019 - 2024.</p>
4.1	<p>PRESENTAZIONE NUOVE DOMANDE DAL 7.2.2019</p> <p>A partire dal 7.2.2019 è disposta la riapertura dello sportello per la presentazione da parte delle imprese delle domande di accesso ai contributi, alle banche o agli intermediari finanziari.</p> <p>Tali domande possono essere oggetto di richieste di prenotazione presentate dalle banche o dagli intermediari finanziari a partire da marzo 2019.</p>
4.2	<p>ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE PRESENTATE FINO AL 3.12.2018</p> <p>Sono state accolte le prenotazioni relative a domande presentate entro il 3.12.2018 e in precedenza non soddisfatte per insufficienza delle risorse disponibili.</p> <p>A tal fine, non è necessario un ulteriore invio da parte delle banche/intermediari finanziari.</p> <p>Le domande inviate dalle imprese alle banche/intermediari finanziari entro il 3.12.2018 possono essere oggetto di prenotazione da parte dei medesimi istituti a partire dall'1.2.2019.</p>
4.3	<p>DOMANDE PRESENTATE DAL 4.12.2018 AL 6.2.2019</p> <p>Sono considerate irricevibili le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari dal 4.12.2018 (data di chiusura dello sportello, disposta dal DM 3.12.2018) al 6.2.2019 (giorno antecedente la data di riapertura dello sportello).</p>
5	<p>VOUCHER DIGITALIZZAZIONE - CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE</p> <p>Con il DM 10.1.2019, il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito le modalità di svolgimento dei controlli, volti all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle imprese beneficiarie del c.d. “voucher digitalizzazione”, in attuazione dell'art. 6 del DM 24.10.2017.</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione in argomento, si vedano le Circolari Mensili di ottobre e novembre 2017, di marzo, giugno, agosto, novembre e dicembre 2018.</p>
5.1	<p>FASI DEL CONTROLLO</p> <p>Le verifiche ineriscono la veridicità delle dichiarazioni rese e sono eseguite dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero per lo sviluppo economico (nel seguito DGIAI) su un campione di operazioni.</p> <p>Le verifiche sono svolte sulla documentazione inviata dalle imprese assegnatarie del <i>voucher</i>, unitamente alla richiesta di erogazione, nel corso di due diverse fasi del procedimento amministrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prima dell'erogazione del <i>voucher</i>; • successivamente all'erogazione del <i>voucher</i>. <p>A conclusione delle verifiche svolte, in caso di esito negativo, la DGIAI procede a comunicare all'impresa il risultato degli accertamenti effettuati e all'adozione degli atti conseguenti.</p>
5.2	<p>FORMAZIONE DEL CAMPIONE</p> <p>Il campione di controllo viene definito, con funzione di casualità, per una percentuale di spesa e per un numero di progetti non inferiore al 5% del totale e sulla base di criteri che prevedano una rappresentatività delle seguenti variabili:</p>

segue	<ul style="list-style-type: none"> • area geografica (tutte le Regioni oggetto di agevolazione); • dimensione finanziaria del progetto (inferiore a 10.000,00 euro, pari o superiore a 10.000,00 euro); • particolari tipologie di progetti quali, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> – progetti con importo complessivo delle spese rendicontate superiore all'importo complessivo dell'imponibile dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione; – progetti con una significativa variazione in diminuzione delle spese rendicontate rispetto a quelle indicate nella domanda di prenotazione del <i>voucher</i>, ovvero con mancata o parziale realizzazione di spese per uno o più ambiti di attività indicati dall'impresa beneficiaria nella stessa istanza di prenotazione.
5.3	<p>ELEMENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO</p> <p>Nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, sono sottoposti a controllo i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa assegnataria del <i>voucher</i> nella fase di prenotazione e di erogazione delle agevolazioni; • completezza e correttezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di erogazione; • effettiva acquisizione dei beni ovvero dei servizi oggetto del <i>voucher</i> nel rispetto delle condizioni per la fruizione dell'agevolazione concessa; • mantenimento, a seguito dell'erogazione del <i>voucher</i>, dei requisiti richiesti dalla normativa di attuazione dell'intervento.
5.4	<p>CONSULTAZIONE DEI DATI ESTRATTI DAL REGISTRO DELLE IMPRESE</p> <p>Gli accertamenti sono effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla Divisione X della DGIAl, con il supporto delle strutture dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia S.p.A.; • anche mediante la consultazione ed elaborazione dei dati estratti in modalità telematica dal Registro delle imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, nonché attraverso la consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato.
5.5	<p>PROGETTI COFINANZIABILI NELL'AMBITO DEL PON</p> <p>I progetti agevolati realizzati in unità produttive ubicate nelle "Regioni in transizione" e nelle "Regioni meno sviluppate" del territorio nazionale sono cofinanziabili nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, ai sensi del regolamento comunitario 17.12.2013 n. 1303.</p> <p>A tali fini, le imprese interessate sono tenute ad adempiere agli ulteriori obblighi previsti dall'art. 2 del DM 1.6.2018. Con riferimento a tali adempimenti specifici e agli indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del PON "Imprese e Competitività" indicati nel DM 6.3.2017, sono previsti i seguenti ulteriori elementi da sottoporre a controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza del riferimento al Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR sui giustificativi di spesa o di pagamento; • conservazione della documentazione giustificativa delle spese rendicontate, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 140 del regolamento comunitario n. 1303/2013; • presenza di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali; • rispetto di quanto stabilito all'art. 71 del regolamento comunitario n. 1303/2013 in materia di stabilità delle operazioni; • rispondenza agli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'Allegato XII al regolamento comunitario n. 1303/2013.
6	<p>LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO - APPROVAZIONE DELLE RETRI-</p>

BUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2019	
	Con il DM 21.12.2018, pubblicato sulla G.U. 17.1.2019 n. 14, sono state approvate le retribuzioni convenzionali applicabili nel 2019 ai lavoratori dipendenti operanti all'estero.
6.1 <i>segue</i>	<p>RILEVANZA AI FINI FISCALI</p> <p>Ai fini fiscali, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano fiscalmente residenti in Italia; • prestino la propria attività all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero; • soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, anche "a cavallo" di due anni solari. <p>La disciplina in esame non si applica, invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai dipendenti in trasferta; • oppure qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero.
6.2	<p>RILEVANZA AI FINI CONTRIBUTIVI</p> <p>Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano nei confronti dei lavoratori italiani che prestano l'attività all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale; • oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti. <p>Lavoratori operanti in Stati con accordi di sicurezza sociale</p> <p>Si ricorda che, con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora vi siano accordi che consentano il mantenimento della copertura assicurativa in Italia dei lavoratori, in deroga al criterio della territorialità, i datori di lavoro devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile ai fini contributivi le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all'estero, in quanto non è applicabile l'equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.</p> <p>In tal caso, infatti, non è compatibile l'utilizzo ai fini contributivi delle retribuzioni convenzionali applicabili ai fini fiscali, ai sensi del co. 8-bis dell'art. 51 del TUIR, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al concetto di "residenza fiscale" delle persone fisiche ex art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di significato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di "residenza" non rileva; • ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornino all'estero per periodi superiori o inferiori a quello indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno anche della posizione previdenziale dei dipendenti. <p>Regolarizzazione contributiva per il mese di gennaio 2019</p> <p>Nel caso in cui i datori di lavoro non abbiano potuto applicare le retribuzioni convenzionali 2019 già nel mese di gennaio per esigenze operative, è possibile regolarizzare il minor pagamento di contributi effettuato, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro il 16.4.2019 (circ. INPS 30.1.2019 n. 13).</p>
7	<p>RIMBORSI SPESE DI PARCHEGGIO PER TRASFERTE DEI DIPENDENTI FUORI DAL COMUNE SEDE DI LAVORO - TRATTAMENTO FISCALE</p> <p>Con la risposta alla richiesta di consulenza giuridica 31.1.2019 n. 5, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei rimborsi delle spese di parcheggio sostenute dai dipendenti in occasione di trasferte effettuate fuori dal Comune in cui si trova la sede di lavoro.</p>

<p>7.1</p> <p><i>segue</i></p>	<p>SISTEMI ALTERNATIVI PER IL RIMBORSO SPESE</p> <p>L'art. 51 co. 5 del TUIR prevede tre sistemi tra loro alternativi di rimborso delle spese sostenute dal dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sistema forfettario; • sistema misto; • sistema analitico. <p>Sistema forfettario</p> <p>Il sistema forfettario stabilisce l'erogazione di un'indennità giornaliera al dipendente, determinata in via forfetaria, diretta a rimborsare le spese sostenute nel corso della trasferta. Tale indennità è esclusa dall'imponibile fino all'importo di 46,48 euro al giorno, elevato a 77,47 euro per le trasferte all'estero.</p> <p>Sistema misto</p> <p>Il sistema misto prevede limiti di esenzione dell'indennità di trasferta ridotti rispetto al rimborso forfettario, in considerazione del rimborso di alcune spese o di servizi forniti gratuitamente; le suddette franchigie di 46,48 euro e 77,47 euro sono infatti ridotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di 1/3 (quindi franchigia di 30,99 euro, elevata a 51,65 euro per le trasferte all'estero), nel caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, o di alloggio o vitto forniti gratuitamente; • di 2/3 (quindi franchigia di 15,49 euro, elevata a 25,82 per le trasferte all'estero), nel caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio, o vitto e alloggio forniti gratuitamente. <p>Sistema analitico</p> <p>Il sistema analitico (o a "piè di lista") prevede l'esenzione da imposizione del rimborso analitico delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (anche sotto forma di indennità chilometrica), oltre all'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevati a 25,82 euro per le trasferte all'estero.</p> <p>In tali "altre spese", secondo l'Agenzia delle Entrate, sono ricomprese quelle relative alla lavanderia, al telefono, al parcheggio, alle mance, ecc.</p> <p>L'eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso analitico, di una indennità indipendentemente dall'importo, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente.</p>
<p>7.2</p>	<p>RIMBORSO DELLE SPESE DI PARCHEGGIO</p> <p>Per quanto sopra indicato, secondo l'Agenzia delle Entrate, il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio, configurandosi quale rimborso di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto ed alloggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato il sistema del rimborso forfettario o misto; • nel caso di rimborso analitico, rientra invece tra le "altre spese" (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di 15,49 euro giornalieri (25,82 per le trasferte all'estero).
<p>8</p>	<p>EROGAZIONI PER IL WELFARE AZIENDALE - NON CONCORRENZA AL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE - REQUISITO DELLA DESTINAZIONE A CATEGORIE DI DIPENDENTI</p> <p>Con la risposta a interpello 25.1.2019 n. 10, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla condizione della destinazione a categorie di dipendenti delle erogazioni liberali legate al <i>welfare</i> aziendale ai sensi dell'art. 51 co. 1 lett. f) del TUIR.</p>
<p>8.1</p>	<p>FATTISPECIE</p> <p>Nel caso di specie, una società, gestita da un amministratore unico, si avvale di 12 dipendenti (un direttore di sala, cinque addetti alla sala, cinque addetti alla cucina e uno alla cassa), di un lavoratore in somministrazione a tempo determinato addetto alla sala</p>

segue	<p>e di uno stagista anch'egli addetto alla sala. La società intende definire un "piano <i>welfare</i>", mediante uno specifico regolamento aziendale, riconoscendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli addetti alla sala, un servizio di <i>check-up</i> cardiaco presso una struttura sanitaria convenzionata; • all'amministratore unico e al direttore di sala, l'assistenza domiciliare ai familiari e la frequenza a un corso privato di lingua per i figli.
8.2	<p>NON CONCORRENZA AL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE L'art. 51 co. 2 lett. f) del TUIR dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, l'utilizzazione dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'art. 12, per le finalità di cui al co. 1 dell'art. 100 del TUIR. Ai fini dell'applicabilità di tale norma, le opere e i servizi devono quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere messi a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti; • riguardare esclusivamente erogazioni in natura (e non erogazioni sostitutive in denaro); • perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.
8.3	<p>CATEGORIE DI DIPENDENTI Considerando che nella fattispecie in esame i servizi <i>welfare</i> non sono offerti alla generalità dei dipendenti della società (essendo esclusi gli addetti alla cucina e l'addetto alla cassa), occorre verificare che i destinatari dei <i>benefit</i> costituiscano o siano inquadrabili in una "categoria di dipendenti". L'espressione "categoria di dipendenti", come più volte affermato dall'Amministrazione finanziaria, non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, ecc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte, ecc.), purché tali inquadramenti siano sufficienti a impedire in senso teorico che siano concesse erogazioni <i>ad personam</i> in esenzione totale o parziale da imposte. Pertanto, nella fattispecie rappresentata, non concorre al reddito di lavoro dipendente la fruizione del <i>check-up</i> cardiaco da parte dei lavoratori addetti alla sala, che configurano una "categoria di dipendenti". Inoltre, il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente viene riconosciuto anche all'addetto alla sala titolare di un contratto di somministrazione a tempo determinato, nonché allo stagista addetto alla sala titolare di un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50 co. 1 lett. c) del TUIR.</p>
8.4	<p>AMMINISTRATORE UNICO Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'amministratore unico della società e il direttore di sala non configurano invece una "categoria di dipendenti" e, conseguentemente, non possono essere destinatari del regime esentativo di cui all'art. 51 co. 1 lett. f) del TUIR. Con particolare riferimento all'amministratore unico, viene precisato che non sussiste il requisito della subordinazione. Il ruolo di dipendente si confonde, infatti, con quello di amministratore, mancando il necessario rapporto di alterità tra le parti che ne definisce i compiti e le responsabilità.</p>
8.5	<p>DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D'IMPRESA In relazione al reddito d'impresa, secondo l'Agenzia delle Entrate, nel presupposto che il regolamento aziendale non sia modificato <i>in peius</i> a danno dei lavoratori nel periodo di vigenza dello stesso, sono deducibili ai sensi dell'art. 95 del TUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli oneri relativi al <i>check-up</i> cardiaco riconosciuto alla categoria dei dipendenti addetti alla sala, previsto nella bozza di regolamento; • gli oneri sostenuti in relazione ai <i>benefit</i> riconosciuti all'amministratore e al direttore di sala, in quanto spese che costituiscono la retribuzione dei soggetti destinatari e che, peraltro, concorrono a formare il reddito dei predetti soggetti.

9	PREMI AI DIPENDENTI - INDIVIDUAZIONE DELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA
<i>segue</i>	<p>La risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 9.1.2019 n. 1 ha fornito chiarimenti in merito alla corretta imputazione temporale dei premi corrisposti ai dipendenti alla luce dell'estensione del principio di derivazione rafforzata (art. 83 del TUIR) ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.</p> <p>Nel caso di specie, una parte del <i>bonus</i> veniva determinata e corrisposta ai dipendenti nell'esercizio successivo a quello oggetto di valutazione della <i>performance</i> dei dipendenti (2017).</p> <p>Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • laddove tale componente della retribuzione avesse natura di accantonamento dal punto di vista contabile, il <i>bonus</i> sarebbe fiscalmente indeducibile dal reddito d'impresa nell'esercizio oggetto di valutazione della <i>performance</i> (2017) anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata; anche in questo caso, infatti, trovano applicazione le disposizioni che limitano il riconoscimento fiscale degli accantonamenti (art. 2 co. 1 lett. a) n. 1 del DM 3.8.2017); • viceversa, laddove la componente non avesse natura di accantonamento dal punto di vista contabile, il <i>bonus</i>, imputato nel Conto economico relativo all'esercizio oggetto di valutazione (2017), sarebbe fiscalmente deducibile nel medesimo periodo d'imposta.
10	CESSIONI DI PARTECIPAZIONI IN VALUTA - DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA
	<p>Secondo la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 10.1.2019 n. 5, se viene ceduta una partecipazione denominata in valuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la plusvalenza realizzata deve essere contabilizzata in modo unitario, non distinguendo la quota parte derivante dall'incremento di valore dell'azione sui mercati regolamentati e la quota parte derivante dalla fluttuazione del tasso di cambio; • conseguentemente, anche la seconda delle suddette componenti assume il regime fiscale delle plusvalenze patrimoniali, e non quello delle differenze su cambi, potendo beneficiare della <i>participation exemption</i> se sussistono i relativi requisiti. <p>Ad esempio, se una società acquista 100.000 azioni della società X, denominate in dollari, al prezzo di borsa di 1,20 dollari, quando il cambio dollaro/euro è pari a 1,16, e cede le stesse al prezzo di 1,25 dollari, quando il cambio dollaro/euro è pari a 1,13:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le partecipazioni sono iscritte in bilancio a 103.448,28 euro (120.000 USD al tasso di cambio di 1,16) e cedute a 110.619,47 euro (125.000 USD al tasso di cambio di 1,13); • la plusvalenza realizzata (7.171,19 euro) è dovuta solo in parte all'aumento del valore delle azioni di X rilevato sul mercato di riferimento (1,25 USD, contro i 1,20 USD all'atto dell'acquisto); la restante parte è invece dovuta alla variazione del tasso di cambio; • se sussistono i requisiti per la <i>participation exemption</i> (nel caso specifico, la partecipazione era stata originariamente iscritta tra le immobilizzazioni e risultavano presumibilmente soddisfatti gli altri requisiti previsti dalle norme di riferimento), tutta la plusvalenza realizzata (compresa la parte riconducibile alla variazione del tasso di cambio) risulta imponibile non in misura integrale, ma limitatamente al 5% del relativo ammontare.
11	IMPORTAZIONE DI BENI DETENUTI IN NOLEGGIO - DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA
	<p>Nella risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 11.1.2019 n. 6 sono stati forniti chiarimenti in relazione alla spettanza del diritto alla detrazione dell'IVA assolta da una società per l'importazione di <i>pallets</i> detenuti in noleggio e destinati a essere subnoleggiati ai clienti.</p>
11.1	GIURISPRUDENZA UE
	<p>L'Agenzia delle Entrate ha richiamato, fra l'altro, i seguenti principi sanciti dalla Corte</p>

segue	<p>di Giustizia UE 14.9.2017 causa C-132/16:</p> <ul style="list-style-type: none"> la sussistenza di un nesso diretto e immediato fra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto alla detrazione è necessaria, in linea di principio, per riconoscere e determinare la portata del diritto alla detrazione dell'IVA assolta dal soggetto passivo; per valutare la sussistenza del predetto nesso, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze in presenza delle quali si sono svolte le operazioni e tenere conto solo di quelle oggettivamente connesse all'attività imponibile del soggetto passivo.
11.2	<p>SPETTANZA DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA</p> <p>Nel caso esaminato, dunque, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto alla società importatrice in nome e per conto proprio dei <i>pallets</i> il diritto a detrarre l'IVA assolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ritenendo i predetti beni indispensabili all'attività svolta dal predetto soggetto; nel presupposto che le spese per l'importazione influenzino il prezzo dei servizi resi ai clienti in forza del sub-noleggio.
12	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO</p>
	<p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.1.2019 n. 3, è stato istituito il codice tributo "6896", relativo al credito d'imposta pari al 50% delle commissioni bancarie addebitate agli esercenti impianti di distribuzione di carburante, previsto dall'art. 1 co. 924 e 925 della L. 205/2017, per il suo utilizzo in compensazione nel modello F24.</p>
12.1	<p>TRANSAZIONI OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto per le transazioni effettuate, a partire dall'1.7.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, debito o prepagate.</p> <p>Secondo la risoluzione in commento, considerato che il credito d'imposta è stato introdotto per agevolare l'utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità dei costi, lo stesso spetta per le commissioni addebitate con riferimento alle transazioni per le quali la detraibilità IVA e la deducibilità dei costi del carburante sono subordinate alle suddette modalità di pagamento.</p>
12.2	<p>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
12.3	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> il codice tributo "6896" deve essere esposto nella "Sezione Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi di riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"); nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di sostenimento della spesa (nel formato "AAAA").
13	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE 4.0 - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO</p>
	<p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 17.1.2019 n. 6, è stato istituito il codice tributo "6897" per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (art. 1 co. 46 - 56 della L. 205/2017 e DM 4.5.2018, prorogato, con modifiche, dall'art. 1 co. 78 - 81 della L. 145/2018).</p>
13.1	<p>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui le spese agevolabili sono state sostenute.
13.2	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> il codice tributo "6897" deve essere esposto nella "Sezione Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"); nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato il periodo d'imposta di sostenimento della spesa (nel formato "AAAA").
14	<p>FONDAZIONI BANCARIE - PROMOZIONE DEL WELFARE DI COMUNITÀ - CONCESSIONE DI UN CREDITO D'IMPOSTA</p>
	<p>Con il DM 29.11.2018, pubblicato sulla G.U. 26.1.2019 n. 22, sono state stabilite le modalità di riconoscimento e di fruizione del credito d'imposta previsto a favore delle fondazioni bancarie per la promozione di <i>welfare</i> di comunità, ai sensi dell'art. 1 co. 210 - 204 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018).</p>
14.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono fruire del credito d'imposta le fondazioni bancarie, di cui al DLgs. 17.5.99 n. 153, che, nel perseguimento dei propri scopi statutari, effettuano erogazioni relative ai progetti promossi dalle stesse e finalizzati alla promozione di un <i>welfare</i> di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati, nonché di dotazione diretta di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Amministrazioni centrali dello Stato; enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali; enti del Terzo settore indicati all'art. 4 co. 1 del DLgs. 3.7.2017 n. 117; in via transitoria, in attesa dell'operatività della riforma del Terzo settore, si fa riferimento alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri.
14.2	<p>DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2017; sulla base delle delibere di impegno ad effettuare le erogazioni assunte negli anni 2018, 2019 e 2020, recanti l'indicazione degli enti beneficiari e dei relativi importi assegnati per ogni progetto, ad esclusione di quelle che abbiano come beneficiari enti promossi o partecipati dalla fondazione o per i quali la fondazione medesima concorre a esprimere gli organi di indirizzo, amministrazione o controllo; fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
14.3	<p>RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni devono comunicare all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI):</p> <ul style="list-style-type: none"> le delibere di impegno, con l'indicazione per ognuna di esse della data, dei beneficiari, dei relativi importi assegnati e dell'ambito di intervento dei progetti finanziati; entro il 30 settembre di ciascun anno.

segue	<p>L'ACRI trasmette all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione, con i relativi codici fiscali e importi; • entro il 31 ottobre di ogni anno. <p>L'Agenzia delle Entrate, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle delibere e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica a ciascuna fondazione l'ammontare del credito d'imposta spettante.</p>
14.4	<p>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene riconosciuto; • esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento. <p>Con una successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sarà istituito il codice tributo, da indicare nel modello F24, per la fruizione del credito d'imposta; • saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso. <p>Esclusione dai limiti alla compensazione</p> <p>Il credito d'imposta in esame non è soggetto al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007); • limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000).
14.5	<p>INDICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI</p> <p>Il credito d'imposta in esame deve essere indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è riconosciuto; • nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, nei quali il credito è utilizzato, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.
15	<p>PRELIEVO ERARIALE UNICO (PREU) SULLE "NEW SLOT" - ULTERIORE INCREMENTO</p> <p>Con l'art. 27 co. 2 del DL 28.1.2019 n. 4, entrato in vigore il 29.1.2019, sono state ulteriormente incrementate le aliquote del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento, idonei per il gioco lecito, di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al RD 18.6.31 n. 773, rispetto agli incrementi già stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'art. 9 co. 6 del DL 12.7.2018 n. 87 (c.d. "decreto dignità"), conv. L. 9.8.2018 n. 96; • dall'art. 1 co. 1051 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019). <p>In relazione agli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS (c.d. AWP, <i>Amusement With Prizes</i> o <i>new slot</i>), la misura del PREU viene infatti ulteriormente incrementata dello 0,65% e diventa quindi pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 21,25% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2019; • al 21,60% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.5.2019; • al 21,68% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2020; • al 21,75% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2021; • al 21,60% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2023.
16	<p>RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI "LEGALI" DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2019</p>

<p>segue</p>	<p>In relazione al primo semestre 2019, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, rimangono stabiliti nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari; • dell’8%, per le altre transazioni commerciali. <p>Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto invariato allo 0%, con la conseguenza che il tasso di mora è costituito solo più dalle previste maggiorazioni.</p> <p>Estensione a tutti i lavoratori autonomi</p> <p>Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori autonomi e imprese; • lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche; • lavoratori autonomi. <p>In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.</p> <p>Deroghe contrattuali</p> <p>Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi; • purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. <p>Tuttavia, occorre considerare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile; • nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.
--------------	---